



Aggiornamenti normativi in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
«Ciclo di 2 seminari di aggiornamento per Coordinatori Cantieri ed RSPP Modulo II°»

1° giornata



GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI LEGISLATIVI

REGOLAMENTO MACCHINE

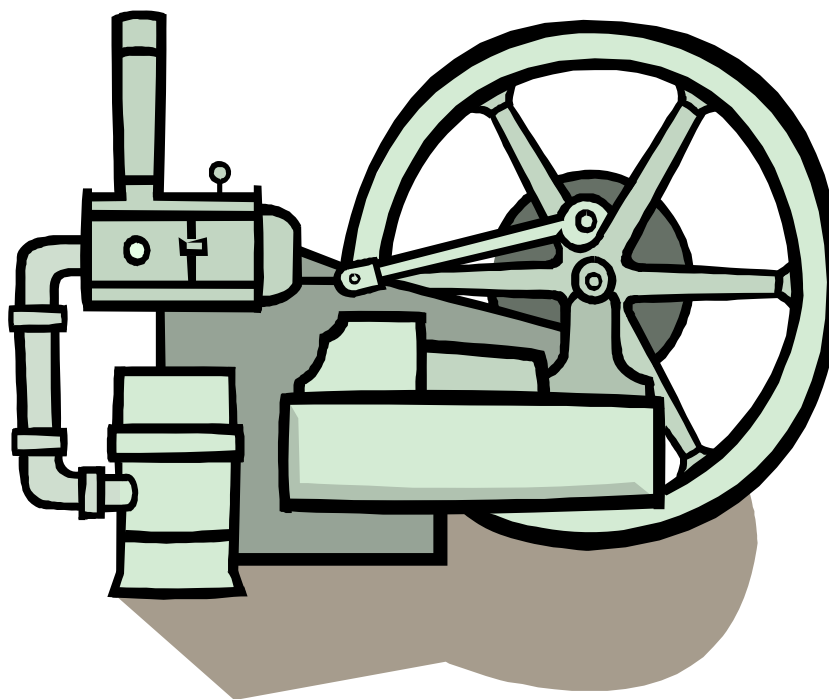


Regolamento (UE) 2023 / 1230



DIRETTIVA MACCHINE

Direttiva 2006/42/CE *



*Recepita dal D.lgs 17/2010 - Sostituisce Direttiva 98/37/CE recepita DPR 459/96



Presunzione di conformità e norme armonizzate

1. Le macchine provviste della **marcatura 'CE'** e accompagnate dalla dichiarazione CE di conformità, i cui elementi sono previsti dall'allegato II, parte 1 sezione A, sono ritenute rispondenti alle disposizioni del presente decreto legislativo.
2. Le macchine costruite in conformità di una **norma armonizzata**, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, si presumono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tale norma armonizzata.



D.Lgs. 17/10 art.2

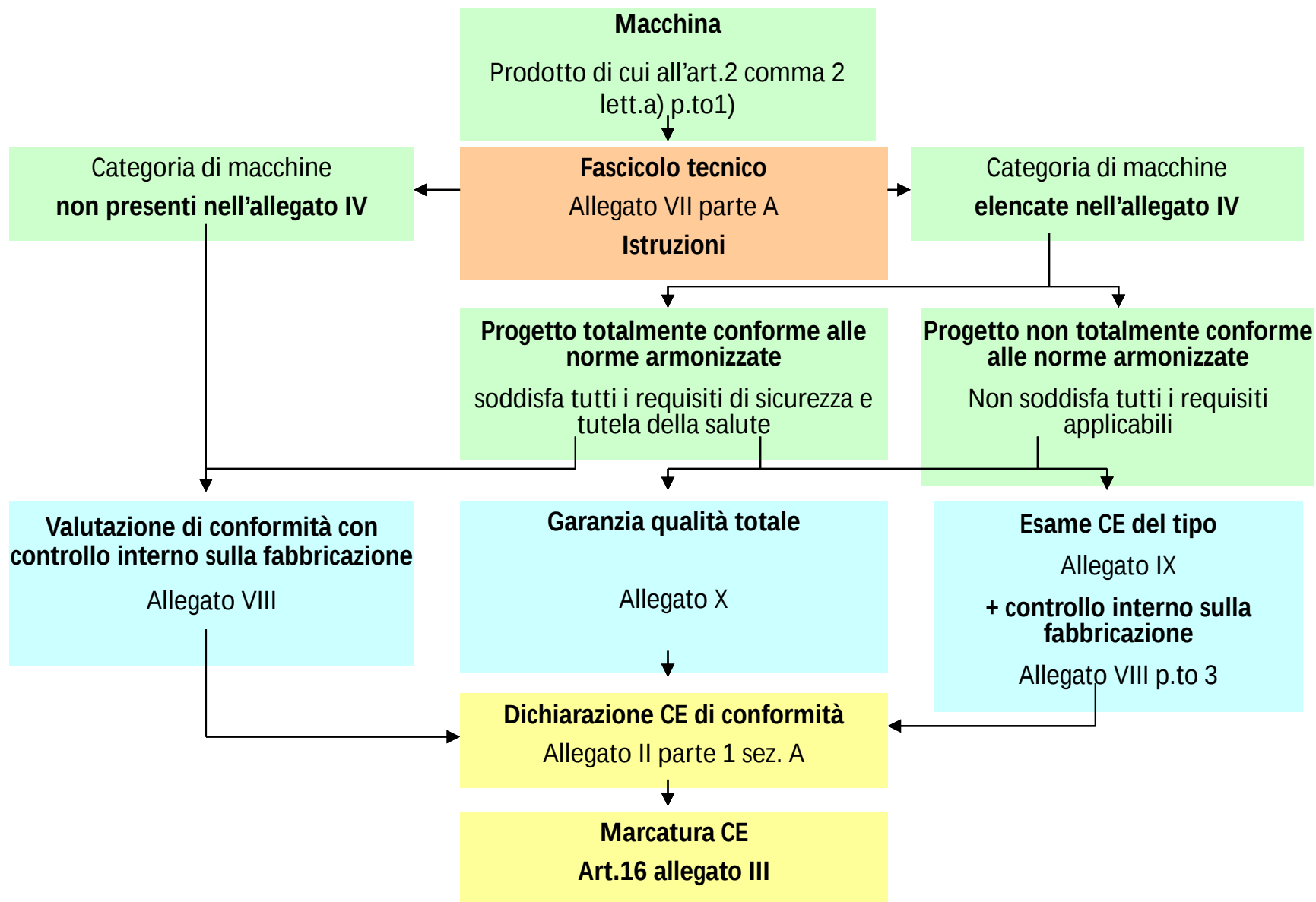
Definizione

Si intendono per nome armonizzate specifica tecnica adottata da un organismo di normalizzazione, ovvero il Comitato europeo di normalizzazione (CEN), il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) o l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI), nel quadro di un mandato rilasciato dalla Commissione europea conformemente alle procedure istituite dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede un procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, e non avente carattere vincolante.





Valutazione della conformità delle macchine





Valutazione della conformità delle macchine

Procedura di valutazione della conformità	Documenti di attestazione della conformità rilasciati dall'Istituto	Validità (*)
<i>Esame CE del tipo</i>	Certificato di Esame CE del Tipo	- 5 anni, con possibilità di rinnovo
<i>Garanzia di Qualità Totale</i>	Certificato di approvazione del sistema di garanzia della qualità totale	- 3 anni, con possibilità di rinnovo - Soggetto a positiva sorveglianza annuale



D.Lgs. 17/10 allegato II

Dichiarazione di Conformità

La dichiarazione CE di conformità deve contenere gli elementi seguenti:

1. **ragione sociale** e indirizzo completo del **fabbricante** e, se del caso, del suo **mandatario**;
2. nome e indirizzo della **persona autorizzata** a costituire il **fascicolo tecnico**, che deve essere stabilita nella **Comunità**;
3. **descrizione e identificazione della macchina**, con denominazione generica, funzione, modello, tipo, numero di serie, denominazione commerciale;
4. un'indicazione con la **quale si dichiara esplicitamente che la macchina è conforme a tutte le disposizioni pertinenti della direttiva 2006/42/CE** e, se del caso, un'indicazione analoga con la quale si dichiara la conformità alle altre direttive comunitarie e/o disposizioni pertinenti alle quali la macchina ottempera. Questi riferimenti devono essere quelli dei testi pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;



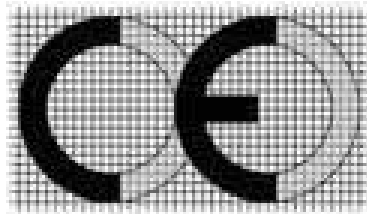
D.Lgs. 17/10 allegato II

Dichiarazione di Conformità

5. all'occorrenza, **nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha effettuato l'esame CE del tipo** di cui all'allegato IX e il numero dell'attestato dell'esame CE del tipo;
6. all'occorrenza, **nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato** che ha approvato il sistema di garanzia qualità totale di cui all'allegato X;
7. all'occorrenza, **riferimento alle norme armonizzate** di cui all'articolo 4 che sono state applicate;
8. all'occorrenza, **riferimento ad altre norme e specifiche tecniche applicate**;
9. luogo e data della dichiarazione;
10. **identificazione e firma della persona autorizzata** a redigere la dichiarazione a nome del fabbricante o del suo mandatario.

D.Lgs. 17/10 allegato I p.to 1.7.3.

Marcatura delle macchine



Marcatura CE
prodotto conforme
alle direttive
dell'Unione Europea



Marchio
China Export
nessuna conformità
garantita

Ogni macchina deve recare, in modo visibile, leggibile e indelebile, almeno le seguenti indicazioni:

- ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante e, se del caso, del suo mandatario,
- designazione della macchina,
- marcatura "CE" (cfr. allegato III),
- designazione della serie o del tipo,
- eventualmente, numero di serie,
- anno di costruzione



REGOLAMENTO MACCHINE

29.6.2023

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 165/1

1

(Atti legislativi)

REGOLAMENTI

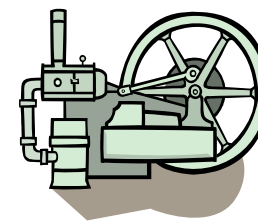
REGOLAMENTO (UE) 2023/1230 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 2023

relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio

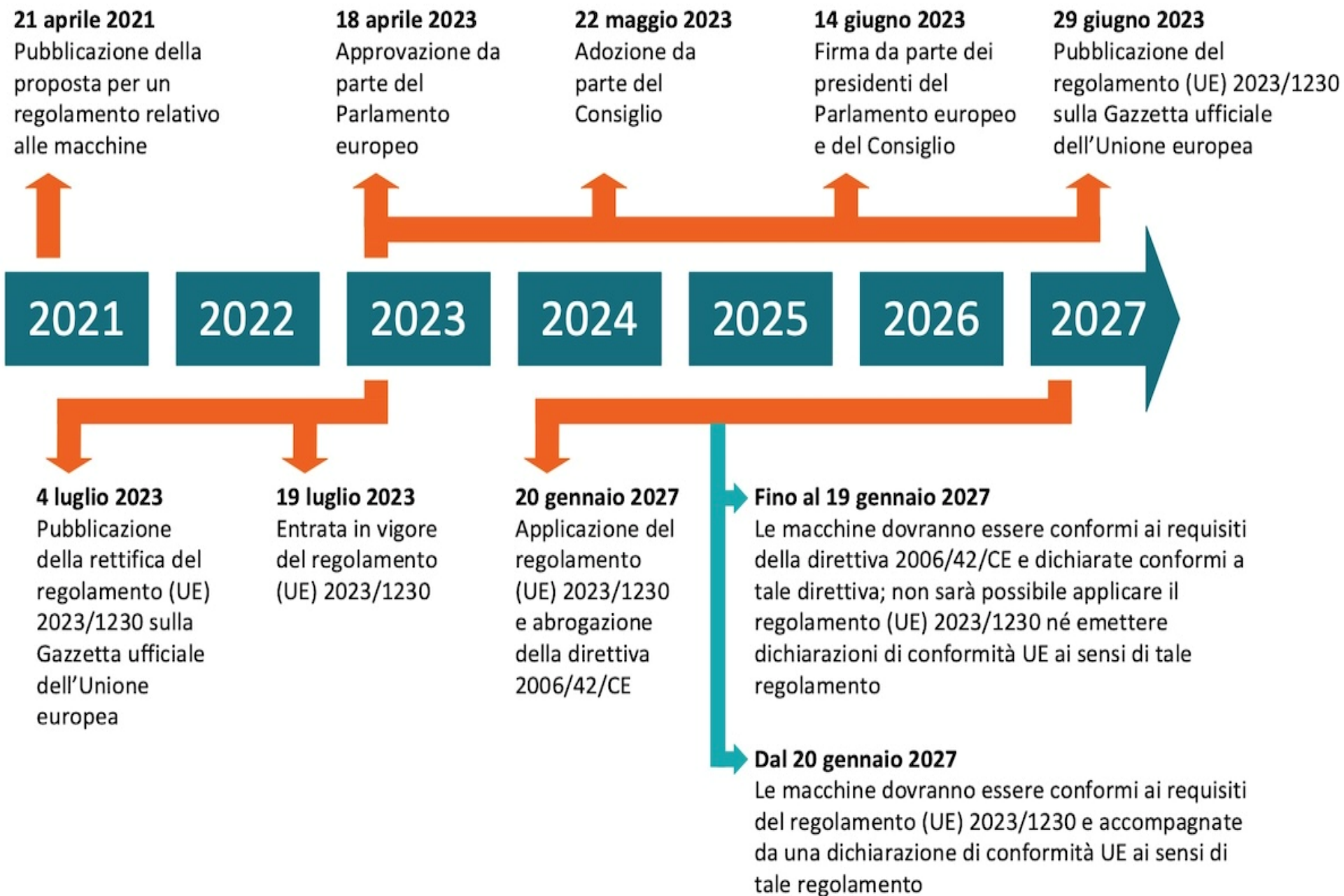
(Testo rilevante ai fini del SEE)

*Sostituisce Direttiva 2006/42/CE recepita D.lgs 17/10 e la direttiva 73/361/CEE (relativa a funi metalliche, catene e ganci)





REGOLAMENTO MACCHINE -TIMELINE



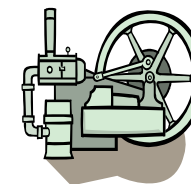


REGOLAMENTO MACCHINE

I Regolamento entrerà in vigore il prossimo **19 luglio 2023**, ma si applicherà dal **20 gennaio 2027**, a parte alcuni articoli che entrano in vigore prima (l'art. 54):

- Il Capo V (Organismi Notificati) articoli da 26 a 42 si applicano **a decorrere dal 20 gennaio 2024**;
- l'articolo 50, paragrafo 1, che riguarda le sanzioni che gli Stati membri dovranno prevedere per gli operatori che violino il Regolamento, si applica **a decorrere dal 20 ottobre 2026**;
- l'articolo 6, paragrafo 7 (che contiene una categoria di macchine o prodotti correlati da includere nell'allegato I, parte A, in base alla valutazione del potenziale di rischio intrinseco, e gli articoli 48 (Procedura di Comitato) e 52 (Disposizioni transitorie) si applicano **a decorrere dal 19 luglio 2023**;
- l'articolo 6, paragrafi da 2 a 6, paragrafo 8 e paragrafo 11, l'articolo 47 e l'articolo 53, paragrafo 3, si applicano **a decorrere dal 20 luglio 2024**.

E ricordiamo che la direttiva macchine sarà definitivamente abrogata a decorrere dal **20 gennaio 2027**.



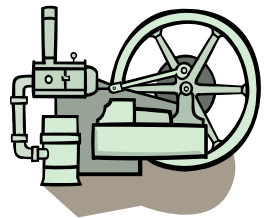


REGOLAMENTO MACCHINE

Il Nuovo Regolamento rinomina la **Dichiarazione di Conformità UE** e non più CE.

Anche le Dichiarazioni di Conformità UE digitali dovranno essere **accessibili online** per il ciclo di vita previsto della macchina o del prodotto correlato e, in ogni caso, per un periodo di **almeno 10 anni** dopo l'immissione sul mercato o la messa in servizio della macchina o del prodotto correlato

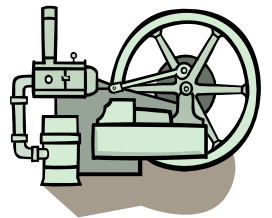
Per quanto riguarda le **Quasi-macchine** è stata ampliata di molto la **descrizione dei contenuti** che devono essere inclusi nelle Istruzioni per l'Assemblaggio, è confermata invece la presenza della **Dichiarazione di Incorporazione**.





REGOLAMENTO MACCHINE

I componenti di sicurezza rientrano nel campo di applicazione della direttiva macchine e, come tali, devono essere marcati CE. Nella definizione di “componente di sicurezza” del nuovo regolamento macchine sono stati introdotti anche i **componenti digitali, compreso il software**; per la prima volta il regolamento macchine si applica quindi anche ad un prodotto immateriale. Il software che svolge **funzioni di sicurezza** immesso sul mercato **separatamente** dovrà quindi essere marcato CE ai sensi del regolamento macchine ed essere accompagnato da una dichiarazione di conformità UE e, per quanto necessario, da istruzioni per l'uso.





VALUTAZIONE DI CONFORMITA'

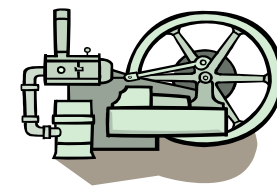
All'Articolo 25 del Nuovo Regolamento sono indicate le **Procedure di valutazione della conformità** per le macchine e i prodotti correlati, la novità principale riguarda l'introduzione di una nuova procedura aggiuntiva alle precedenti: **la conformità basata sulla verifica di un unico prodotto.**

Tale procedura però riguarda esclusivamente i prodotti che richiedono l'intervento di un Organismo Notificato per la Valutazione della Conformità, questi prodotti sono elencati all'Allegato I.

L'Allegato I del Regolamento (UE) 2023/1230 è l'equivalente dell'Allegato IV della Direttiva 2006/42/CE ma presenta **sensibili differenze**. La prima di queste è la suddivisione dell'elenco in 2 parti: **Parte A e Parte B.**

Per le categorie inserite nella Parte A sarà obbligatorio procedere alla Valutazione di Conformità tramite l'intervento di un **Organismo Notificato**, il Fabbricante **non può scegliere** di procedere in autonomia come è invece concesso per le categorie della Parte B applicando **le norme armonizzate specifiche.**

La Parte B è quindi **equiparabile** all'Allegato IV dell'attuale Direttiva 2006/42/CE.



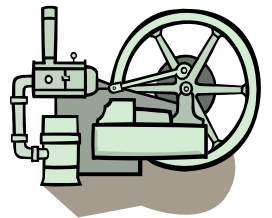


VALUTAZIONE DI CONFORMITA'

L'allegato IV della direttiva 2006/42/CE, contenente l'elenco dei prodotti considerati ad alto rischio, è diventato l'**allegato I** del nuovo regolamento macchine.

I prodotti compresi in questo allegato sono rimasti invariati e sono stati aggiunti i componenti di sicurezza con **comportamento auto-evolutivo** e le macchine che incorporano sistemi con comportamento auto-evolutivo.

L'elenco dell'Allegato I verrà **aggiornato periodicamente** con la possibilità di introduzione di nuove categorie o spostamento di quelle presenti in una delle 2 Parti.





ALLEGATO I

Parte A

Categorie di macchine o prodotti correlati per le quali va applicata una delle procedure di cui all'articolo 25, paragrafo 2:

1. Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica, compresi i loro ripari.

...

6. Macchine che integrano sistemi con un comportamento integralmente o parzialmente autoevolutivo che utilizzano approcci di apprendimento automatico che garantiscono funzioni di sicurezza che non sono state immesse in modo indipendente sul mercato, solo per quanto riguarda tali sistemi.

Parte B

Categorie di macchine o prodotti correlati per le quali va applicata una delle procedure di cui all'articolo 25, paragrafo 3:

1. Seghe circolari (monolama e multilame)

2. ..

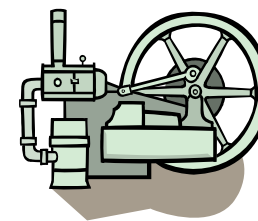
13. Veicoli per la raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione.

14. Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore a 3 metri.

..

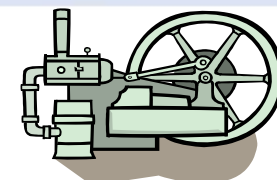
18. Strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS).

19. Strutture di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS)



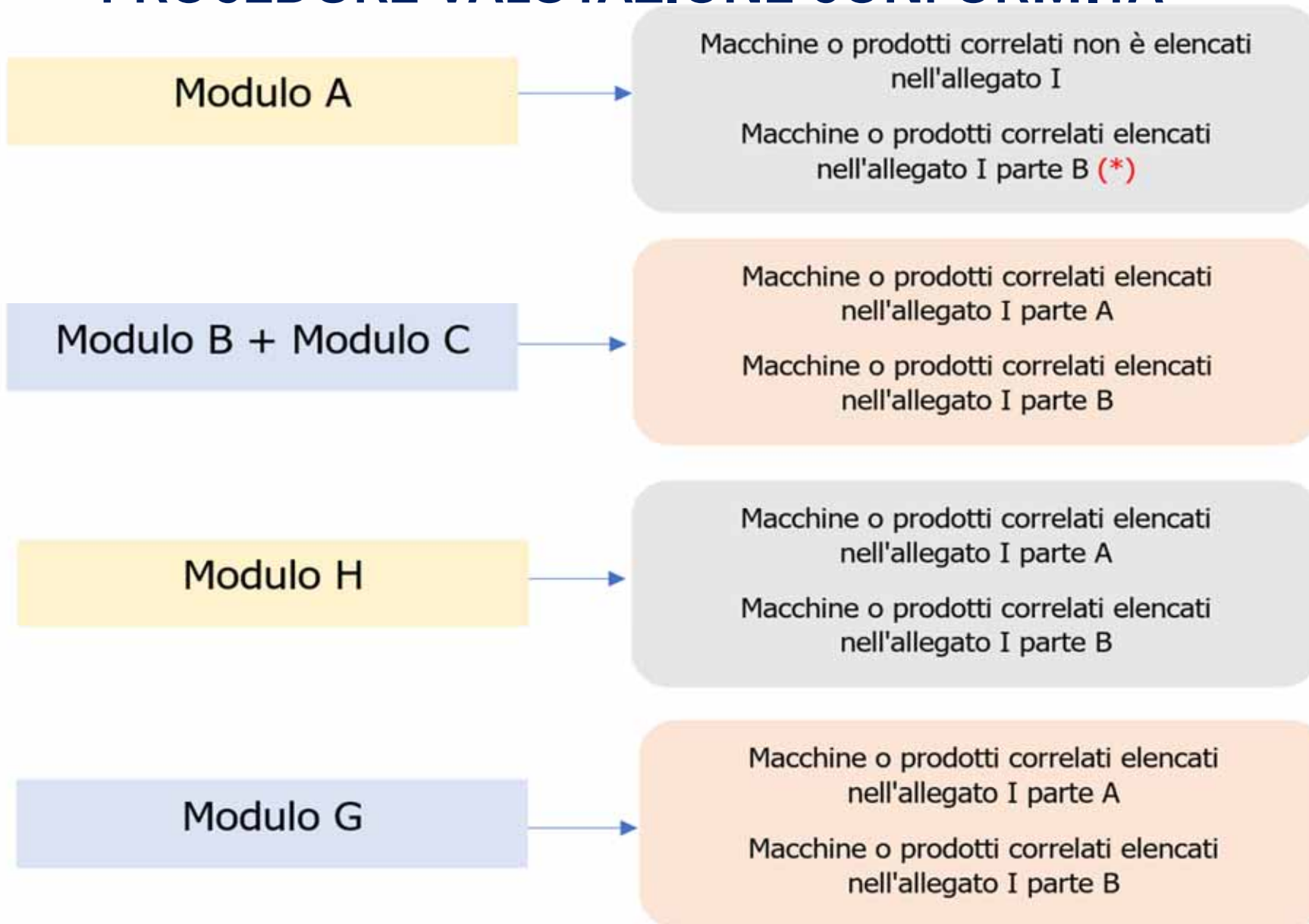


PROCESSO VALUTAZIONE CONFORMITA'

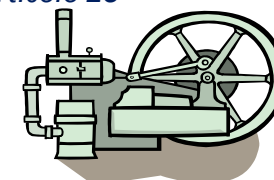




PROCEDURE VALUTAZIONE CONFORMITA'



(*) Se applica la procedura di controllo interno della produzione, il fabbricante progetta e costruisce la macchina o il prodotto correlato conformemente alle norme armonizzate ...diversamente, applica una delle procedure di cui alle lettere b), c) o d) dell'articolo 25





PROCEDURE VALUTAZIONE CONFORMITA'

ALLEGATO VI Contrólolo interno della produzione (Modulo A)

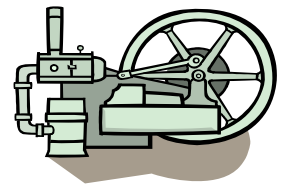
ALLEGATO VII Esame UE del tipo (Modulo B)

ALLEGATO VIII Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione (Mod. C)

ALLEGATO IX Conformità basata sulla garanzia qualità totale (Modulo H)

ALLEGATO X Conformità basata sulla verifica dell'unità (Modulo G)

- **L'esame UE del tipo** è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui un **organismo notificato** esamina il progetto tecnico della macchina o del prodotto correlato e verifica e attesta che il progetto tecnico di tale macchina o prodotto correlato rispetta i requisiti applicabili del presente regolamento. Deve prevedere la valutazione dell'adeguatezza del progetto tecnico della macchina o del prodotto correlato tramite **esame della documentazione tecnica**, nonché esame di **un campione** della macchina o del prodotto correlato, rappresentativo della produzione prevista (tipo di produzione).
- La conformità al tipo basata sul **controllo interno della produzione** è la parte della procedura di valutazione della conformità con cui **il fabbricante** ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 3 e **garantisce e dichiara**, sotto la sua esclusiva responsabilità, che la macchina o il prodotto correlato in questione **è conforme al tipo** descritto nel certificato di esame UE del tipo e soddisfa i requisiti applicabili del presente regolamento.





PROCEDURE VALUTAZIONE CONFORMITA'

- La conformità basata sulla **garanzia qualità totale** è la procedura di valutazione della conformità mediante la quale il fabbricante adempie gli obblighi di cui ai punti 2 e 5, e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che la macchina o il prodotto correlato in questione soddisfa i requisiti del presente regolamento ad esso applicabili. Il fabbricante deve applicare un **sistema qualità approvato** per la progettazione, la fabbricazione, l'ispezione finale e il collaudo della macchina o del prodotto correlato. **L'organismo notificato deve valutare** il sistema qualità per determinare se soddisfa i requisiti richiesti.
- La conformità basata sulla **verifica dell'unità** è la procedura di valutazione della conformità mediante la quale **il fabbricante** adempie gli obblighi definiti ai punti 2, 3 e 5, e **garantisce e dichiara**, sotto la sua esclusiva responsabilità, che la macchina o il prodotto correlato è conforme ai RES. **L'organismo notificato** scelto dal fabbricante deve effettuare o far effettuare gli **esami e le prove del caso**, stabiliti dalle pertinenti norme armonizzate e/o specifiche comuni, o prove equivalenti, per verificare **la conformità** della macchina o del prodotto correlato ai RES. In **assenza** di tali norme armonizzate e/o specifiche comuni, l'organismo notificato deve decidere quali prove sia opportuno effettuare.

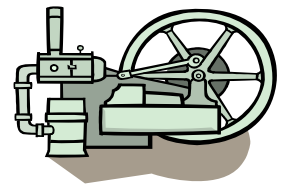
ALLEGATO VI Controllo interno della produzione (Modulo A)

ALLEGATO VII Esame UE del tipo (Modulo B)

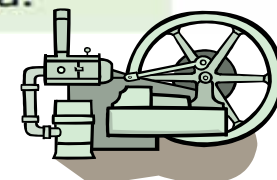
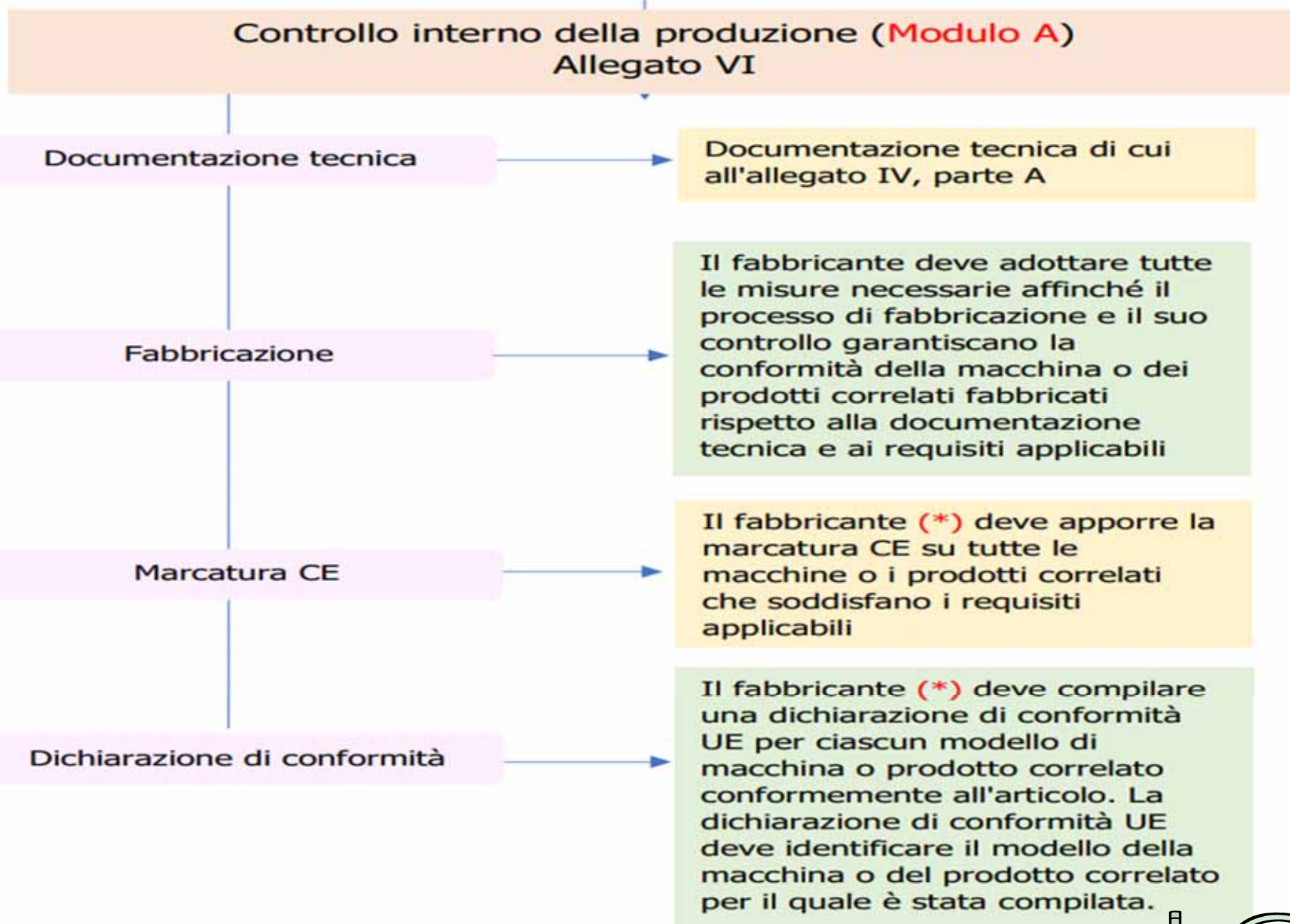
ALLEGATO VIII Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione (Mod. C)

ALLEGATO IX Conformità basata sulla garanzia qualità totale (Modulo H)

ALLEGATO X Conformità basata sulla verifica dell'unità (Modulo G)



MACCHINE NON ALLEGATO I



MACCHINE ALLEGATO I



Esame UE del tipo (**modulo B**)
Allegato VII



Controllo interno della produzione (**modulo C**)
Allegato VIII

Oppure

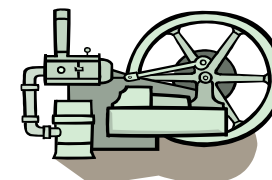


Garanzia qualità totale (**modulo H**) di cui all'allegato IX

Oppure

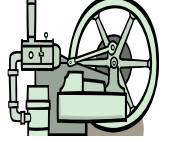


Verifica di un unico prodotto (**modulo G**) di cui all'allegato X





Modifiche sostanziali



"MODIFICA SOSTANZIALE": una modifica di una macchina o di un prodotto correlato, mediante mezzi fisici o digitali **dopo** che tale macchina o prodotto correlato è stato immesso sul mercato o messo in servizio, che non è prevista né pianificata dal fabbricante, e che **incide sulla sicurezza** della macchina o del prodotto correlato creando un **nuovo pericolo o aumentando un rischio** esistente, che richiede:

- a) **l'aggiunta** di ripari o di dispositivi di protezione alla macchina o al prodotto correlato, operazione che necessita la modifica del sistema di controllo della sicurezza esistente, o
- b) l'adozione di misure di protezione **supplementari** per garantire la stabilità o la resistenza meccanica di tale macchina o prodotto correlato.

La persona che effettua la **modifica sostanziale**, in particolare, ma fatti salvi gli altri obblighi di cui all'articolo 10, **garantisce e dichiara**, sotto la sua esclusiva responsabilità, che la macchina o il prodotto correlato interessato sia conforme ai requisiti applicabili del presente regolamento e applica la pertinente **procedura di valutazione della conformità** di cui all'articolo 25, paragrafi 2, 3 e 4.

Se la modifica è fatta per uso proprio da un **utilizzatore non professionale** questo non è considerato un fabbricante e **non è soggetto** agli obblighi del Regolamento.



GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI LEGISLATIVI

Patente a crediti



**D.L 19/2024 “Decreto PNRR 4”
DECRETO MLPS 18 settembre 2024, n. 132**



D.L 19/2024 “Decreto PNRR 4” convertito con modiche nella Legge 56/2024.

A far data dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente a punti le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'[articolo 89](#), comma 1, lettera a).

N.B. I soggetti informano della presentazione della domanda il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale entro cinque giorni dal deposito (art 1 comma 6 DMLPS)





Dal 1° novembre 2025, le imprese dovranno aver richiesto la patente tramite il portale per poter operare legalmente nei cantieri.

Invio di autocertificazione via PEC: non è previsto il rilascio di una ricevuta specifica, ma l'ordinaria ricevuta di conferma e di accettazione della PEC è sufficiente. Dal 1° novembre, l'autocertificazione **non è più valida** senza la richiesta di patente tramite il portale.





Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea è sufficiente il **possesso di un documento equivalente** rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine. Ove non in possesso di documento equivalente, sono tenuti a presentare domanda secondo regolare procedura.





La patente a punti è rilasciata **in formato digitale**, presentando domanda attraverso il portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, previo soddisfacimento dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell'impresa o del lavoratore autonomo richiedente:

- a) iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
- b) adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell'impresa (Art 37 D.lgs 81/08);
- c) adempimento degli obblighi formativi da parte dei lavoratori autonomi, come previsto dal decreto;
- d) possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
- e) possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- f) possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF);
- g) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

- **Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c) ed e) e' attestato mediante autocertificazione**
- **Il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), d) e f) e' attestato mediante dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà**



N.B. Il rilascio è automatico e, comunque, tra la domanda e il rilascio della patente è possibile lavorare.



Le informazioni contenute nel portale

- a) dati identificativi del titolare della patente;
- b) dati anagrafici del richiedente;
- c) data di rilascio e numero;
- d) punteggio al momento del rilascio;
- e) punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
- f) eventuali sospensioni;
- g) eventuali decurtazioni dei crediti.



N.B. Tempo di conservazione dati F e G non superiore a cinque anni dall'iscrizione sul portale.

Con provvedimento dell'Ispettorato nazionale del lavoro, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalità di ostensione delle informazioni a:

- › le pubbliche amministrazioni
- › rappresentanti lavoratori per la sicurezza
- › rappresentanti lavoratori per la sicurezza territoriale
- › organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale del TU Sicurezza
- › responsabile dei lavori
- › coordinatori sicurezza nella progettazione e l'esecuzione dei lavori



Le informazioni relative alla patente confluiscono in un'apposita sezione del **portale nazionale del sommerso** di cui all'art. 19 del D.L. 36/2022 (**Decreto PNRR 2**).

La patente è **revocata** in caso di **dichiarazione non veritiera** sulla sussistenza di uno o più requisiti previsti, accertata in **sede di controllo** successivo al rilascio. Decorsi **dodici mesi** dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente.





La patente è dotata di un **punteggio iniziale di 30 crediti** e consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili, con una dotazione pari o superiore a **15 crediti**. Il punteggio di può essere incrementato fino alla soglia massima di **100 crediti complessivi**.





Criteri di attribuzione di crediti ulteriori (CFR. TABELLA ALLEGATA DMLPS 132)

- Storicità dell'azienda fino a **10 crediti** al momento del rilascio della patente
- In ragione della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente e' incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino ad un massimo di **20 crediti**.





Criteri di attribuzione di crediti ulteriori (CFR. TABELLA ALLEGATA DMLPS 132)

- Fino a **30 crediti per attività'**, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro nei seguenti casi:
 - 1) possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 ...
 - 2) asseverazione del MOG
 - 3) investimenti nella formazione dei lavoratori, in particolare a favore di lavoratori stranieri, ulteriore rispetto alla formazione obbligatoria ...
 - ..
 - 6) adozione del DVR
 - 7) almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS;





Criteri di attribuzione di crediti ulteriori (CFR. TABELLA ALLEGATA DMLPS 132)

b) fino a **10 crediti** per attività, investimenti o formazione nei seguenti casi:

1) dimensione dell'organico aziendale;

..

3) possesso dell'attestazione di Certificazione SOA di I e II classifica;

...





TABELLA ALLEGATA DMLPS 132)

	REQUISITO	INCREMENTO CREDITI
	ARTICOLO 5, COMMA 2 CREDITI ATTRIBUITI AL MOMENTO DEL RILASCIO DELLA PATENTE IN BASE ALLA DATA DI ISCRIZIONE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA	
1	Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 5 a 10 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con altri relativi alla storicita' dell'azienda.	3
2	Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 11 a 15 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con altri relativi alla storicita' dell'azienda.	5



TABELLA ALLEGATA DMLPS 132)

	ARTICOLO 5, COMMA 4, LETT. A) CREDITI ULTERIORI PER ATTIVITA', INVESTIMENTI O FORMAZIONE IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	
5	Possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA.	5
	ARTICOLO 5, COMMA 4, LETT. B) CREDITI ULTERIORI PER ATTIVITA', INVESTIMENTI O FORMAZIONE NON RICOMPRESI NEL PUNTO PRECEDENTE.	
14	Imprese che occupano fino a 15 dipendenti. Sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore.	1



Non sono obbligati al possesso della patente a punti:

- **coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;**
- **le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.**





La patente subisce le decurtazioni correlate alle **risultanze degli accertamenti** e dei conseguenti **provvedimenti definitivi** emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell'impresa o del lavoratore autonomo nei casi e nelle misure indicati nella **tabella** seguente.





	FATTISPECIE	DECURTAZIONE DI CREDITI
1	Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi	5
2	Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione	3
3	Omessi formazione e addestramento	2
4	Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile	3
5	Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza	3
6	Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto	2
7	Mancanza di protezioni verso il vuoto	3
8	Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno	2
9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	2
10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi:	2
11	Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)	2
12	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	2
13	Omessa notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto	1
14	Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell'articolo 28	3



15	Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche	3
16	Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101	3
17	Omessa valutazione del rischio di annegamento	2
18	Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie	2
19	Omessa valutazione dei rischi collegati all'impiego di esplosivi	3
20	Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177	1
21	Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73	1
22	Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto- legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73	2
23	Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto- legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73:	3
24	Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23:	1
25	Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di 60 giorni:	5
26	Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro:	8
27	Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un'assoluta inabilità permanente al lavoro:	15
28	Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto:	20
29	Malattia professionale di lavoratore dipendente dell'impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto:	10



Per le fattispecie di violazioni di cui all'allegato I-bis, numeri 21 e 24, la decurtazione dei crediti avviene a seguito della notificazione del verbale di accertamento emanato dai competenti organi di vigilanza.





Se nell'ambito del **medesimo accertamento ispettivo** sono contestate più violazioni tra quelle indicate nella tabella, i crediti sono decurtati in misura non eccedente **il doppio di quella prevista per la violazione più grave.**





Nei casi in cui si verificano infortuni da cui deriva la **morte** del lavoratore o **un'inabilità permanente, assoluta o parziale**, l'Ispettorato nazionale del lavoro **può sospendere**, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo **fino a dodici mesi**. Le competenti procure della Repubblica trasmettono.....tempestivamente all'Ispettorato nazionale del lavoro le informazioni necessarie alla adozione dei provvedimenti. Tali provvedimenti sono assunti previa valutazione degli **elementi oggettivi e soggettivi** della fattispecie contenuti nei verbali redatti dai pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro, nell'esercizio delle proprie funzioni





Circolare esplicativa n.4/2024 INL

Sospensione e revoca della Patente: quando e come avviene?

Il provvedimento di revoca, ricorda INL viene adottato sulla base di **un accertamento sull' assenza di uno o più requisiti dichiarati inizialmente**, se il requisito viene meno in un momento successivo – ad esempio l'assenza del DURC – ciò non incide sulla patente, “ferme restando le altre conseguenze di carattere sanzionatorio o di altro tipo previste dall'ordinamento”. Il **provvedimento amministrativo di revoca** non potrà in ogni caso prescindere da **un confronto con l'impresa o il lavoratore autonomo** titolare della patente e da una valutazione in ordine alla gravità dei fatti da valutare ai fini della revoca della patente.

Sospensione della Patente a crediti, in quali casi?

L'attività di indagine sugli eventi infortunistici dovranno incentrarsi anzitutto sul **nesso causale tra l'evento infortunistico e il comportamento, commissivo od omissivo**, tenuto dal datore di lavoro, dal delegato o dal dirigente.

L'accertamento definitivo del reato è sempre rimesso all'autorità giudiziaria ma l'organo accertatore dovrà acquisire ogni **elemento utile ad individuare l'esistenza di una responsabilità diretta** “almeno a titolo di colpa grave” di uno o più dei soggetti indicati secondo il **criterio del “più probabile che non”**, fermo restando che, laddove tali responsabilità non siano del tutto chiare e richiedano approfondimenti che possono essere effettuati solo nell'ambito di un procedimento giudiziario, **la sospensione non potrà essere adottata**.



In caso di patente con punteggio inferiore a quindici crediti, è consentito **il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione**, quando i lavori eseguiti sono superiori al **30% del valore del contratto**.





Alle imprese o i lavoratori autonomi privi della patente o con un **numero di crediti inferiore a 15** viene applicata una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque non inferiore a 12.000 €* non soggetta alla procedura di « Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione»





Nonché l'**esclusione** dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo **di sei mesi**. Le stesse sanzioni vengono applicate a coloro che **operano** con una patente con punteggio **inferiore a 15 crediti**.





Recupero dei crediti

Fino a 15 crediti attraverso percorsi di formazione

VALUTAZIONE



Commissione territoriale composta
da rappresentanti INL e INAIL

*con la partecipazione di rappresentanti delle aziende
sanitarie e del rappresentante lavoratori per la sicurezza*

Condizioni: *territoriale*

- Verifica effettivo assolvimento, dopo le violazioni accertate, degli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei responsabili e dei lavoratori del cantiere.
- eventuali investimenti in materia di salute e sicurezza





FAQ INL

1.SOA e patente a crediti: le imprese in possesso dell'attestazione SOA in classifica pari o superiore alla III sono esentate dall'obbligo di patente a crediti, indipendentemente dalla categoria.

2.DVR e RSPP per aziende con più unità operative: tutti i datori di lavoro nelle diverse unità operative di un'azienda devono redigere il [DVR](#) e nominare un [RSPP](#) per ottenere la patente.

3.Accesso tramite SPID/CIE e delega: un soggetto munito di delega può richiedere la patente a nome dell'impresa, utilizzando il proprio SPID o CIE.

4.Tempi per la richiesta della patente: la patente può essere richiesta in qualunque momento tramite il portale, e in base alle necessità e in tempi congrui. Se, ad esempio, un'impresa inizia i lavori il 15 novembre, entro il 14 novembre deve aver effettuato la richiesta della patente tramite il portale INL.



6. **Delega per richiesta patente:** un delegato può richiedere la patente per conto dell'impresa o del lavoratore autonomo, purché in possesso di una delega scritta.
7. **Obblighi per lavori edili e di ingegneria civile:** le imprese coinvolte in cantieri in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile di cui all'Allegato X del D.Lgs. 81/2008 devono avere la patente a crediti, inclusi lavori come posa di recinzioni o costruzione di muretti.
8. **Archeologi nei cantieri:** gli archeologi che operano nei cantieri devono essere in possesso della patente a crediti, e il possesso dell'iscrizione alla Camera di Commercio sarà da intendersi come iscrizione all'Albo.
9. **Obblighi del committente:** il committente, o il responsabile dei lavori, deve verificare che le imprese e i lavoratori autonomi siano in possesso della patente a crediti prima di iniziare i lavori. Il committente o il responsabile dei lavori che non abbia effettuato le citate verifiche è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 ad euro 2.562,91.



- 9. Cantieri di impiantistica telefonica:** le imprese che operano nella costruzione, manutenzione ed installazione di impianti telefonici sono esentate dalla patente a crediti, a meno che non svolgano lavori edili o di ingegneria civile di cui all'Allegato X del D.Lgs. 81/08.
- 10. Carico e scarico materiali:** le operazioni di carico/scarico materiali effettuate con attrezzature di lavoro rientrano nella “mera fornitura” e sono quindi esentate dalla patente a punti edilizia.
- 11. Consorzi e attestazioni SOA:** le società consortili stabili, con personalità giuridica autonoma, devono dotarsi della patente a crediti o sono esonerate se possiedono un'attestazione SOA di classe pari o superiore alla III. I consorzi ordinari, senza personalità giuridica autonoma, non devono avere la patente a crediti, ma si avvalgono di quella delle imprese consorziate o della loro attestazione SOA.



Nota del 15/07/2025, prot. n. 288

Oggetto: riconoscimento crediti aggiuntivi

- **Anzianità iscrizione CCIAA.**
- **Possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato**
- **Asseverazione MOG**
- **Possesso della certificazione SOA di classifica I o II**
- **Consulenza e monitoraggio effettuati da parte degli Organismi paritetici**

Nota del 29/07/2025, prot. n. 1496

**Oggetto: Nuovo sistema di gestione della
Patente a Crediti – Indicazioni operative per
gli Uffici Territoriali**



GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI LEGISLATIVI

APVR



UNI 11719:2025



UNI 11719:2025

Formazione e Addestramento: A differenza della versione 2018, la nuova norma definisce con precisione le modalità e i contenuti della formazione. Sono stabiliti il **numero minimo di ore**, il rapporto numerico addestratore/portatore e la frequenza degli aggiornamenti periodici.

Ruoli e Responsabilità: Viene introdotta la figura del **Responsabile del programma di protezione delle vie respiratorie**, delineandone competenze specifiche insieme a quelle di formatori e addestratori.

Fit Test (Prova di adattabilità): Viene confermato e dettagliato l'obbligo di eseguire il "fit test" per tutti i dispositivi con facciali a tenuta sul singolo lavoratore.

Ambiente Addestrativo: Viene puntualizzato il concetto di ambiente che deve simulare efficacemente il contesto d'uso reale degli APVR durante l'addestramento



UNI 11719:2025

11719:2025 - Durata consigliata della formazione teorica e dell'addestramento pratico

Tipologia di APVR	Ore
APVR filtranti contro particolato Facciale con filtro antigas o filtro combinato Semimaschere filtranti antigas o combinate	4
Elettrorespiratore a filtro	4
Respiratore non autonomo a presa d'aria esterna Respiratore non autonomo ad aria compressa alimentati da linea	4
Autorespiratore a circuito aperto ad aria compressa con erogatore a domanda	8
Autorespiratore a circuito chiuso ad ossigeno compresso	8
Autorespiratore a circuito chiuso ad ossigeno chimico	8
Respiratore a filtro per la fuga	1
Autorespiratore a circuito aperto ad aria compressa destinato alla fuga	1
Autorespiratore a circuito chiuso destinato alla fuga	1



UNI 11719:2025

UNI 11719:2025 - Durata consigliata dell'aggiornamento della formazione teorica

Tipologia di APVR	Ore
APVR filtranti contro particolato Facciale con filtro antigas o filtro combinato Semimaschere filtranti antigas o combinate	1
Elettrorespiratore a filtro	1
Respiratore non autonomo a presa d'aria esterna Respiratore non autonomo ad aria compressa alimentati da linea	1
Autorespiratore a circuito aperto ad aria compressa con erogatore a domanda	2
Autorespiratore a circuito chiuso ad ossigeno compresso	2
Autorespiratore a circuito chiuso ad ossigeno chimico	2
Respiratore a filtro per la fuga	1
Autorespiratore a circuito aperto ad aria compressa destinato alla fuga	1
Autorespiratore a circuito chiuso destinato alla fuga	1



INDICAZIONI OPERATIVE

- 1. Analisi preliminare dei rischi:** identificare inquinanti, concentrazione di ossigeno, condizioni ambientali.
- 2. Scelta del dispositivo:** verificare fattore di protezione, compatibilità con altri DPI, comfort.
- 3. Fit test obbligatorio:** eseguire la prova di adattabilità per dispositivi a tenuta.
- 4. Programma PPVR:** definire ruoli (responsabile, addestratori), procedure e registrazioni.
- 5. Formazione e addestramento:** Teoria + pratica in ambiente simulato.
- 6. Aggiornamento** almeno ogni 5 anni o in caso di modifiche operative.
- 7. Manutenzione e controllo:** stabilire procedure per pulizia, conservazione e sostituzione.
- 8. Consultazione dei lavoratori:** coinvolgerli nella scelta per aumentare la compliance.



GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI LEGISLATIVI

D.L. 159/2025



L. 198 - 29/12/2025



- **badge digitale di cantiere:** obbligatorio per tutti i lavoratori in appalti e subappalti pubblici e privati, sarà dotato di un codice univoco anticontraffazione e interoperabile con la piattaforma SIISL, per monitorare presenze, contratti e formazione;
- **patente a crediti più severa:** raddoppiano le sanzioni (da 6.000 a 12.000 euro) e aumentano i punti decurtati per lavoro irregolare, la decurtazione non è più legata esclusivamente a provvedimenti definitivi, ma avviene già a seguito della notificazione del verbale di accertamento. Previsti flussi informativi diretti tra Procure e Ispettorato del Lavoro in caso di infortuni gravi;
- **incentivi alle imprese virtuose:** l'INAIL potrà rivedere le aliquote di oscillazione per premiare i datori di lavoro con basso tasso infortunistico, escludendo le aziende con condanne definitive in materia di sicurezza;
- **aggiornamento del fascicolo formativo:** sostituito il libretto formativo del cittadino con il fascicolo elettronico del lavoratore, integrato nel sistema informativo nazionale;



- **scale verticali e sistemi anticaduta:** dal 01/02/26, per le scale installate entro 10/25, sarà possibile sostituire la gabbia di protezione con sistemi individuali anticaduta, previa valutazione dei rischi e le misure collettive (come i parapetti) restino prioritarie;
- **tutela INAIL** estesa agli studenti impegnati nei percorsi scuola-lavoro, anche per gli infortuni in itinere, e introduzione di borse di studio per i superstiti;
- **linee guida sui mancati infortuni** entro 6 mesi saranno definite dal Ministero del Lavoro nuove modalità di tracciamento e analisi dei near misses; le linee guida sono adottate tenendo conto delle **procedure INAIL** già elaborate, e che tali procedure **restano ferme** fino ad eventuale aggiornamento/integrazioni
- **sorveglianza sanitaria:** chiarito che le visite obbligatorie rientrano nell'orario di lavoro. Il MC dovrà effettuare prevenzione oncologica.
- **visita medica**, effettuata prima o durante il turno lavorativo, in presenza di ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope.



- **nuovi obblighi per DPI e abbigliamento da lavoro:** il datore di lavoro deve garantirne efficienza, igiene e corretta manutenzione;
- **Formazione:** Negli **esercizi di somministrazione di alimenti e bevande** e nelle **imprese turistico-ricettive**, in considerazione del basso livello di rischio di tali attività e delle modalità di erogazione del servizio, la formazione in materia di salute e sicurezza e l'eventuale addestramento specifico devono concludersi entro 30 giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall'inizio dell'utilizzazione
- **RLS:** Per le imprese che occupano meno di 15 lavoratori, la contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico.
- **Misure generali di tutela:** programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o molestie.
- **Notifica preliminare:** Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate specificando quelle che operano in regime di subappalto.
- **M.O.G.:** alla norma UNI EN ISO 45001: 2023+A1: 2024



•**ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DELLA PROTEZIONE CIVILE:** in conversione è stato precisato l'ambito includendo anche i **gruppi comunali, intercomunali e provinciali** e inserendo il riferimento a standard minimi di sicurezza definiti a livello nazionale con direttiva ai sensi del Codice della protezione civile.

In relazione agli obblighi dell'articolo, gli artt. 55, 56 e 59 del D. Lgs. 81/08 non si applicano ai **rappresentanti legali e ai volontari** delle organizzazioni di volontariato della protezione civile; inoltre rappresentanti legali e volontari **non possono essere equiparati** a datore di lavoro/dirigente/preposto anche ai fini degli artt. 18 e 19. Sono inoltre previste sanzioni interdittive (per rappresentante legale e per volontario, in ipotesi di violazioni indicate) e disposizioni procedurali per accertamento/irrogazione.

È confermato infine che sedi associative e luoghi di esercitazione **non sono assimilati a “luoghi di lavoro”** ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 81/08.



GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI LEGISLATIVI

Rischio Elettrico



Cei 11-27:2025 VI edizione

CEI 11-27:2025 VI ed



Ufficialmente in vigore dal 1° novembre 2025

La precedente norma CEI 11-27:2021 resterà applicabile fino al **29 maggio 2026**, termine entro il quale tutte le aziende dovranno aver completato l'adeguamento.

L'aggiornamento introduce **cambiamenti significativi** per migliorare la sicurezza e la chiarezza operativa:

- **Ridefinizione delle Figure Professionali**
- **Distanze di Lavoro**
- **Nuovi Allegati Tecnici: *Arc Flash* e *Disposizioni di Emergenza***
- **Modulistica Aggiornata**



Gestore dell'impianto elettrico (GI) (ex URI) ; persona che ha la responsabilità complessiva di un impianto elettrico, per garantirne l'esercizio in sicurezza, mediante la definizione di regole e dell'organizzazione o delle strutture. Può essere, ad esempio, il proprietario, il datore di lavoro, il titolare, o una persona designata da essi, anche esterno all'azienda, che ha il potere e l'autonomia di decidere di far attuare gli interventi di manutenzione necessari. Se designa un RI per la gestione dell'impianto durante le attività lavorative, egli perde la responsabilità della gestione della parte d'impianto presa in carico dal RI.

Responsabile dell'impianto (RI), la persona designata alla conduzione in sicurezza dell'impianto elettrico durante i lavori elettrici.



Gestore dell'impianto elettrico (GI) (ex URI) ; persona che ha la responsabilità complessiva di un impianto elettrico, per garantirne l'esercizio in sicurezza, mediante la definizione di regole e dell'organizzazione o delle strutture.

Responsabile dell'impianto (RI), la persona designata alla conduzione in sicurezza dell'impianto elettrico durante i lavori elettrici.

GL (Gestore programmazione lavoro) (ex URL), la persona che programma e organizza i **lavori elettrici** prima del loro inizio. Il ruolo di GL è sempre presente e può essere ricoperto dalla stessa persona che copre il ruolo di RLE. Corrisponde all'URL della precedente edizione della norma.

RLE (Responsabile del Lavoro elettrico): persona designata dal GL, che è stata incaricata di gestire le attività e garantire la sicurezza durante lo svolgimento dei lavori elettrici sul luogo di lavoro;



LAV (lavoratore): persona che svolge l'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione.

PES (persona esperta in ambito elettrico) persona con istruzione, conoscenza ed esperienza rilevanti tali da consentirle di analizzare i rischi e di evitare i pericoli che l'elettricità può creare

PAV (persona avvertita in ambito elettrico): persona adeguatamente informata da persone esperte per metterla in grado di evitare i pericoli che l'elettricità può creare

PEC (persona comune): persona che non è esperta e non è avvertita.

CEI 11-27:2025 VI ed



<i>Definizione 11-27:2021</i>	<i>Acronimo 11-27:2021</i>	<i>Definizione 11-27:2025</i>	<i>Acronimo 11-27:2025</i>
Unità responsabile dell'impianto	URI	Gestore dell'impianto	GI
Responsabile dell'impianto	RI	Responsabile dell'impianto	RI
Unità responsabile del lavoro	URL	Gestore programmazione lavoro	GL
Preposto ai lavori	PL	Responsabile del lavoro elettrico	RLE
Addetto/lavoratore	-	Lavoratore	LAV



Distanze di lavoro, in particolare con il nuovo riferimento a:

DW – distanza di lavoro minima: È la distanza minima in aria tra il corpo, gli indumenti, i DPI, gli utensili o gli oggetti maneggiati dall'operatore e le parti attive nude. Rende più concreto il legame tra teoria delle distanze e reale spazio operativo. Il simbolo impiegato per indicare la distanza di lavoro minima all'interno della zona prossima è Dwl. Il simbolo impiegato per indicare la distanza di lavoro minima al di fuori della zona prossima è Dwv.

E – distanza ergonomica: Considera lo spazio necessario per lavorare in sicurezza con gli attrezzi e i DPI, tenendo conto di movimenti, posture, ingombri. Non è solo “quanto distante sono dalla parte attiva”, ma “quanto spazio mi serve per lavorare bene e in sicurezza”.

L – lunghezza dell'oggetto o dell'apparecchiatura: Tiene conto del fatto che un utensile lungo o un componente sporgente può entrare in zona pericolosa anche se il corpo dell'operatore resta apparentemente a distanza.



Sul piano operativo, la nuova edizione rafforza e dettaglia le procedure per:

LOTO (Lockout/Tagout)

Le procedure di messa fuori tensione vengono descritte in modo più organico, con responsabilità precise di RI e RLE nella sequenza operativa: sezionamento, prevenzione delle richiusure, verifica assenza tensione, messa a terra/cortocircuito, protezione delle parti adiacenti.

Lavori in vicinanza non elettrici

Sono trattati con maggior dettaglio: criteri di autorizzazione, documentazione richiesta, esempi pratici, limiti di altezza e distanza, necessità di supervisione e sorveglianza.

Consegna e restituzione dell'impianto

Vengono rafforzate le modalità di passaggio di responsabilità tra RI, RLE e GI, con richiesta di una documentazione chiara (moduli di consegna e restituzione, piani di lavoro).

CEI 11-27:2025 VI ed



La CEI 11-27:2025 prende atto della diffusione di **strumenti digitali** (gestionali, web-app, piattaforme collaborative) e chiede che comunicazioni e documenti rilevanti siano:

- autentici (riconducibili con certezza a chi li ha emessi),
- integri (non alterabili senza tracciabilità),
- rintracciabili (archiviati con logica che consenta di ricostruire nel tempo cosa è stato deciso e da chi).

Questo riguarda:

- piani di lavoro e piani di intervento,
- comunicazioni tra GI, RI, GL, RLE,
- registri formazione e addestramento,
- rapporti di prova, verbali, check-list.



Riguardo alla **formazione** delle persone che non hanno già i requisiti si riporta la **formazione minima per una PES o PAV** per l'esecuzione di lavori nei diversi livelli di conoscenza (A1:10\A2–B1:4\B2).

corsi frontali o a distanza in modalità sincrona con webcam attiva per le parti teoriche specifiche del rischio elettrico trattate nella norma, **non sono ammesse modalità asincrone** per queste parti teoriche;

- **addestramento operativo**, simulazioni, affiancamento e/o altre iniziative utili al raggiungimento dello scopo, definite dal datore di lavoro in base alle attività lavorative con rischio elettrico praticate in modo specifico dal lavoratore.
- Tutte le attività formative svolte devono essere **documentate** e devono prevedere momenti di valutazione dei risultati raggiunti.
- **aggiornamento della formazione** di almeno 4 ore ogni 5 anni(A1-B1).



GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI LEGISLATIVI

DIISOCIANATI



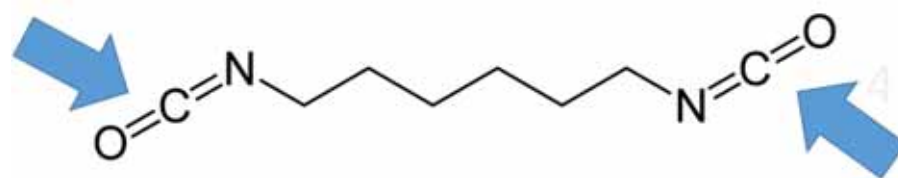
**REGOLAMENTO (UE) 2020/1149
DIRETTIVA (UE) 2024/869**



Diisocianati: caratteristiche chimiche

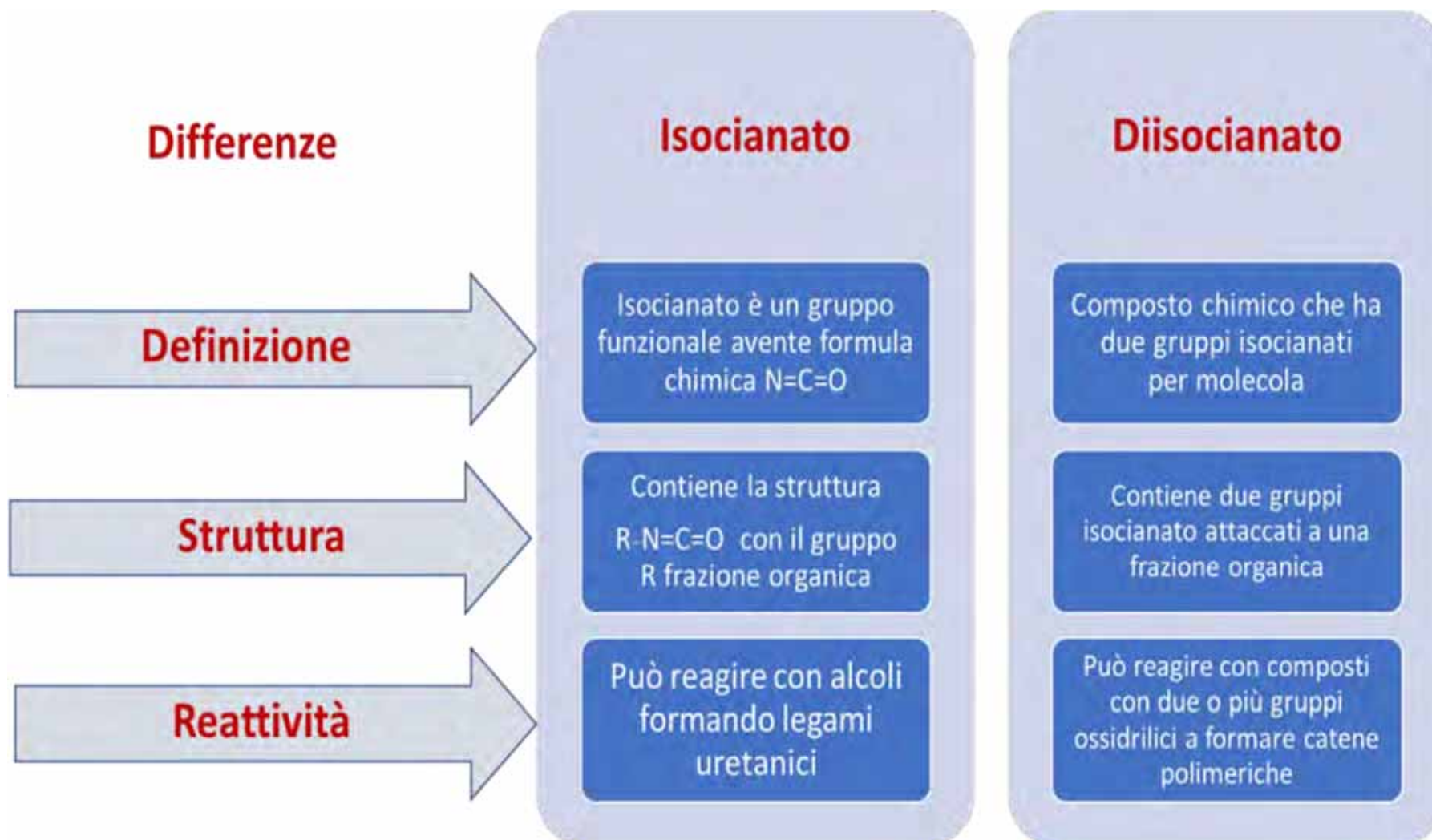
Il termine "diisocianati" designa varie sostanze chimiche raggruppate in base alle loro proprietà comuni:

composti reattivi caratterizzati da due gruppi funzionali Isocianato





Diisocianati: caratteristiche chimiche





Diisocianati: caratteristiche chimiche

I DI sono quantomeno classificati come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e come sensibilizzanti della pelle di categoria 1.

La sensibilizzazione delle vie respiratorie, dovuta all'esposizione ai diisocianati per via cutanea e per inalazione, determina asma professionale nei lavoratori.

Sono molto diffusi e sono utilizzati come componenti chimici di base per composti poliuretanici come vernici per auto, mobili, legno, adesivi, sigillanti, isolanti, schiume poliuretaniche. Li troviamo quindi impiegati, ad esempio, nel settore della produzione di componenti per le automobili, nelle carrozzerie, nel settore edilizio, nella produzione di mobili.





Il Regolamento (UE) 2020/1149 (GU L 252/24 del 4 agosto 2020) prevede la modifica dell'allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda i diisocianati.

Sono imposte le condizioni **(restrizioni)** per l'immissione sul mercato e l'uso di diisocianati o sostanze contenenti diisocianati con concentrazioni maggiori di **0,1 % in peso**.

L'allegato al Regolamento stabilisce le restrizioni previste per l'immissione sul mercato **(dal 24 Febbraio 2022)** e per quanto riguarda l'uso **(dal 24 agosto 2023)**.

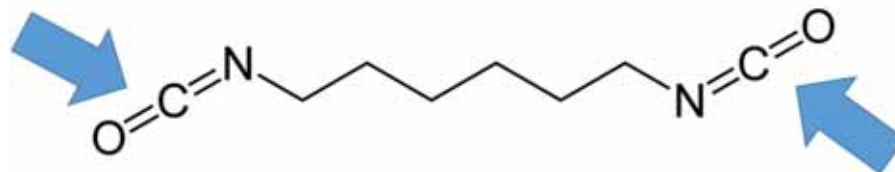




Restrizioni Immissione sul mercato: dal 24 Febbraio 2022

Non è possibile immettere sul mercato diisocianati in quanto tali o come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali, con concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in una combinazione, maggiori di **0,1 %** in peso se non con restrizioni (garanzie del fornitore).

Restrizioni Uso: dal 24 agosto 2023, (se c. >0,1%) oltre a quanto previsto per la restrizione per l'immissione sul mercato per i fornitori, è prevista una restrizione per i datori di lavoro o i lavoratori autonomi che devono garantire che gli utilizzatori industriali o professionali (lavoratori e i lavoratori autonomi) abbiano completato con esito positivo una **formazione sull'uso sicuro** dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele





Il Fornitore deve garantire che:

- il destinatario delle sostanze o delle miscele contenenti DII abbia le informazioni **sui requisiti di formazione** da parte dell'utilizzatore industriale o professionale sull'uso sicuro prima del loro utilizzo. Il destinatario debba disporre l'accesso ai materiali didattici eventualmente proposti. Nell'ambito della formazione si deve tenere conto della specificità dei prodotti forniti, della loro composizione, dell'imballaggio e della progettazione al fine di dimostrare che l'uso industriale o professionale venga effettuato dopo aver ricevuto una formazione adeguata.
- **sull'imballaggio** sia presente la dicitura "A partire dal 24 agosto 2023 l'uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto **una formazione adeguata**", visibilmente separata dalle altre informazioni riportate sull'etichetta.

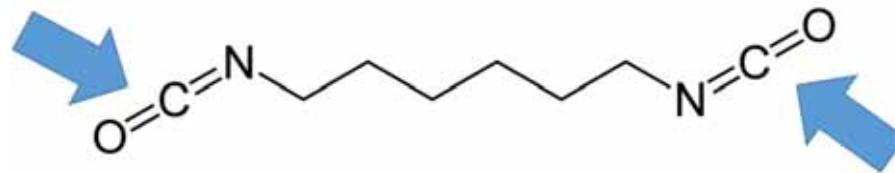


Il datore di lavoro o il lavoratore autonomo devono accertarsi che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato la formazione con esito positivo.

La formazione deve essere rinnovata con periodicità **quinquennale** e deve essere documentata.

Per rispondere all'obbligo di formazione (che può svolgersi anche con modalità in e-learning od online (ad es. FAD sincrona) per i lavoratori che utilizzano composti contenenti DII, sono pertanto previsti tre livelli di formazione:

- Formazione generale di Base
- Formazione di livello Intermedio
- Formazione Avanzata

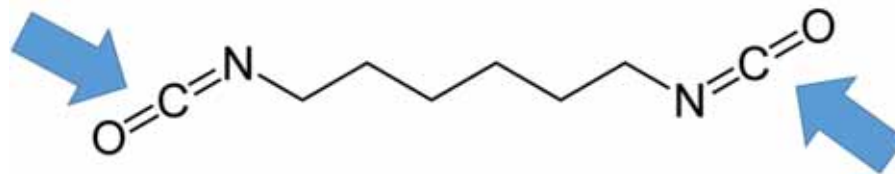




Formazione utilizzatori diisocianati

La formazione di cui al paragrafo 1, lettera b), comprende istruzioni per il controllo dell'esposizione ai diisocianati per via cutanea e per inalazione sul luogo di lavoro, fatti salvi gli eventuali valori limite nazionali di esposizione professionale o altre misure di gestione dei rischi adeguate a livello nazionale.

Tale formazione deve essere condotta **da un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con competenze** acquisite attraverso una pertinente formazione professionale.

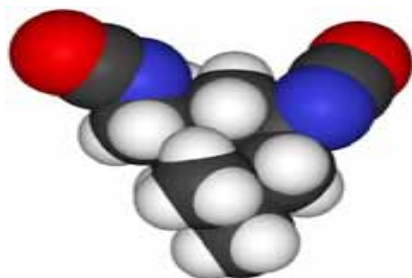




DIRETTIVA (UE) 2024/869

13 marzo 2024

Recante modifica della direttiva
2004/37/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e della direttiva 98/24/CE del Consiglio
per quanto riguarda i valori limite per il piombo e i
suoi composti inorganici e per i diisocianati





DIRETTIVA (UE) 2024/869

Nome dell'agente	N. CE ⁽¹⁾	N. CAS ⁽²⁾ - ⁽²⁾	Valori limite						Osservazioni	Misure transitorie
			8 ore ⁽³⁾			Breve durata ⁽⁴⁾				
			µg /m ³ ⁽⁵⁾	ppm ⁽⁶⁾ - ⁽⁶⁾	f/ml ⁽⁷⁾	µg /m ³ ⁽⁵⁾	ppm ⁽⁶⁾ - ⁽⁶⁾	f/ml ⁽⁷⁾		
Diisocianati [misurati come NCO ⁽¹⁰⁾]			6			12			Pelle ⁽⁸⁾ Sensibiliz- zazione cutanea e respira- toria ⁽⁹⁾	Fino al 31 dicembre 2028 si applicano un valore limite di 10 µg NCO/m ³ in relazione a un periodo di riferimento di otto ore e un valore limite di esposizione di breve durata di 20 µg NCO/m ³ .

⁽¹⁾ N. CE (ossia EINECS, ELINCS o NLP): è il numero ufficiale della sostanza all'interno dell'Unione europea, come definito nell'allegato VI, parte 1, punto 1.1.1.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

⁽²⁾ N. CAS: numero di registrazione CAS (*Chemical Abstract Service*).

⁽³⁾ Misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di otto ore, media ponderata nel tempo (TWA).

⁽⁴⁾ Limite per esposizione di breve durata (STEL). Valore limite al di sopra del quale l'esposizione dovrebbe essere evitata e che si riferisce a un periodo di 15 minuti salvo indicazione contraria.

⁽⁵⁾ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ = microgrammi per metro cubo di aria a 20 °C e 101,3 kPa (corrispondenti alla pressione di 760 mm di mercurio).

⁽⁶⁾ ppm = parti per milione per volume di aria (ml/m³).

⁽⁷⁾ f/ml = fibre per millilitro.

⁽⁸⁾ Può contribuire in modo significativo al carico corporeo totale attraverso la via di assorbimento cutanea.

⁽⁹⁾ La sostanza può causare sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie.

⁽¹⁰⁾ Per NCO si intendono i gruppi funzionali isocianati dei composti diisocianati.



GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI LEGISLATIVI

Rischio Amianto



D.Lgs 213/2025



D.Lgs 213/2025 - entrata in vigore 24/01/26 recepisce la Direttiva Europea 2023/2668

Nuovi Limiti di Esposizione (OEL): Il limite massimo di esposizione professionale è stato drasticamente ridotto a **0,01 fibre per cm³** (dieci volte inferiore al precedente limite di 0,1).

Metodi di Misurazione: La normativa impone l'adozione di tecniche più precise, come la **microscopia elettronica (SEM o TEM)**, in sostituzione o integrazione della microscopia ottica a contrasto di fase (MOCF).

Obblighi del Datore di Lavoro: È ora obbligatoria una valutazione del rischio più rigorosa prima di iniziare lavori su edifici costruiti prima del divieto dell'amianto (1992 in Italia), con particolare attenzione ai **cantieri di ristrutturazione**.

Sorveglianza Sanitaria: Sono stati aggiornati i protocolli per il monitoraggio della salute dei lavoratori esposti, estendendo la tutela anche a nuovi scenari di potenziale esposizione.

TITOLO IX CAPO III D.lgs 81/08



La modifica all'**articolo 248** sostituisce integralmente il comma 1 e rafforza in modo significativo gli obblighi del datore di lavoro nella fase preliminare ai lavori, l'ambito degli interventi viene ampliato includendo esplicitamente anche i **lavori di ristrutturazione**, oltre a quelli di **demolizione e manutenzione**.

Procedura più dettagliata per l'individuazione dell'amianto, prevedendo che, per gli edifici realizzati prima dell'entrata in vigore della **Legge 257/1992**, il datore di lavoro debba reperire informazioni da più fonti (proprietari, altri datori di lavoro, registri pertinenti). Qualora tali informazioni non siano disponibili, diventa obbligatorio effettuare un esame specifico tramite un **operatore qualificato**, acquisendone l'esito prima dell'inizio dei lavori.

Obbligo di condivisione delle informazioni con altri datori di lavoro, su richiesta e limitatamente all'adempimento di tali obblighi.

TITOLO IX CAPO III D.lgs 81/08



Modifica l'articolo 249 introducendo 2 novità principali:

- comma 1-bis, che rafforza l'obbligo del datore di lavoro di valutare i rischi per **qualsiasi attività** che possa comportare esposizione alla polvere di amianto. La valutazione deve determinare natura e grado dell'esposizione dei lavoratori e stabilire che, quando possibile, la rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto abbia **priorità** rispetto ad altre attività di manutenzione o bonifica;
- semplificazioni del comma 2: nel testo originale, per le ESEDI, non si applicavano più articoli multipli (250, 251, 259 e 260), mentre, con la modifica, la **deroga riguarda solo l'articolo 250**.

TITOLO IX CAPO III D.lgs 81/08



Modifiche all'**articolo 250**: hanno **rafforzato e dettagliato** gli obblighi di **notifica** del datore di lavoro in caso di lavori che comportino esposizione ad amianto:

- comma 1 è stato aggiornato per elencare in modo più completo le tipologie di lavori soggetti a notifica: oltre alla manutenzione e alla demolizione, **vengono inclusi esplicitamente** ristrutturazione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei rifiuti, bonifica delle aree interessate e attività estrattive o di scavo in pietre verdi.
- comma 2 è stato invece **dettagliato**, non più un elenco generico, ma include: ubicazione dettagliata del cantiere, tipologia e quantità di amianto, procedure di lavoro con protezione e decontaminazione dei lavoratori, numero dei lavoratori con i relativi certificati di formazione e date delle visite mediche, data e durata dei lavori, misure e dispositivi per limitare l'esposizione.
- comma 2-bis, che stabilisce un **obbligo di conservazione della documentazione** relativa ai lavoratori per **40 anni**.

TITOLO IX CAPO III D.lgs 81/08



Modifiche all'articolo 251 ridefiniscono e dettagliano le misure di **prevenzione e protezione** per i lavoratori esposti all'amianto.

L'espressione iniziale "in ogni caso" è sostituita da "**comunque, al più basso valore tecnicamente possibile**".

Il numero di DPI, le modalità di utilizzo e i processi lavorativi vengono ridefiniti: quando l'attività lavorativa presenti un rischio di esposizione connessa alla manipolazione attiva dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, i lavoratori devono **sempre usare DPI adeguati**, inclusi quelli respiratori con fattore di protezione proporzionato all'esposizione, e l'utilizzo deve essere **intervallato da periodi di riposo** con accesso alle aree di decontaminazione. Inoltre, i processi lavorativi devono essere progettati per evitare la produzione di polvere o, quando impossibile, **ridurne l'emissione tramite aspirazione** alla fonte, acqua nebulizzata o incapsulanti.

Inoltre, vengono introdotti nuovi obblighi: i lavoratori devono seguire **procedure di decontaminazione**, per i lavori in ambienti chiusi deve essere garantita adeguata protezione, locali e attrezzature devono essere regolarmente puliti e mantenuti. Anche la **gestione dei rifiuti** è stata precisata: devono essere raccolti rapidamente, etichettati correttamente e smaltiti secondo le norme, applicando specifiche regole per i rifiuti derivanti da attività estrattive o scavo in pietre verdi.

TITOLO IX CAPO III D.lgs 81/08



Modifiche all'articolo 251 ridefiniscono e dettagliano le misure di **prevenzione e protezione** per i lavoratori esposti all'amianto.

L'espressione iniziale "in ogni caso" è sostituita da "**comunque, al più basso valore tecnicamente possibile**".

Il numero di DPI, le modalità di utilizzo e i processi lavorativi vengono ridefiniti: quando l'attività lavorativa presenti un rischio di esposizione connessa alla manipolazione attiva dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, i lavoratori devono **sempre usare DPI adeguati**, inclusi quelli respiratori con fattore di protezione proporzionato all'esposizione, e l'utilizzo deve essere **intervallato da periodi di riposo** con accesso alle aree di decontaminazione. Inoltre, i processi lavorativi devono essere progettati per evitare la produzione di polvere o, quando impossibile, **ridurne l'emissione tramite aspirazione** alla fonte, acqua nebulizzata o incapsulanti.

Inoltre, vengono introdotti nuovi obblighi: i lavoratori devono seguire **procedure di decontaminazione**, per i lavori in ambienti chiusi deve essere garantita adeguata protezione, locali e attrezzature devono essere regolarmente puliti e mantenuti. Anche la **gestione dei rifiuti** è stata precisata: devono essere raccolti rapidamente, etichettati correttamente e smaltiti secondo le norme, applicando specifiche regole per i rifiuti derivanti da attività estrattive o scavo in pietre verdi.

TITOLO IX CAPO III D.lgs 81/08



Modifiche all'**articolo 252**, l'ambito viene reso più specifico e mirato, : “in **tutte le attività lavorative** nelle quali **vi è rischio di esposizione** connessa alla manipolazione attiva dell'amianto o dei materiali contenenti amianto”.

Questo significa che le misure igieniche non si applicano più a tutte le attività indicate dall'articolo 246, ma solo a quelle in cui c'è **un rischio concreto** legato alla manipolazione attiva dei materiali contenenti amianto.

TITOLO IX CAPO III D.lgs 81/08



Modifiche all'**articolo 253** riguardano principalmente il controllo dell'esposizione alle fibre di amianto e aggiornano sia le modalità che le tempistiche della misurazione.

- comma 1, la periodicità delle misurazioni è stata resa più flessibile e legata alle specifiche fasi operative, con campionamento sia personale (sul lavoratore) sia ambientale (aria confinata)
- comma 2 ora precisa che i campionamenti devono rappresentare la concentrazione reale della polvere durante l'attività lavorativa
- comma 6 conferma l'**uso della microscopia ottica a contrasto di fase fino al 20 dicembre 2029**, specificando il metodo OMS 1997 o equivalenti.
- comma 6-bis, che prevede **dal 21 dicembre 2029 l'uso della microscopia elettronica o metodi equivalenti più accurati**, capaci di rilevare anche le fibre più sottili ($<0,2 \mu\text{m}$)

TITOLO IX CAPO III D.lgs 81/08



Modifiche all'**articolo 254**: il **limite di esposizione** è stato aggiornato da 0,1 fibre/cm³ a **0,01 fibre/cm³**: fino al **20 dicembre 2029** si applica la nuova soglia, mentre dal 21 dicembre 2029 la misurazione deve seguire i criteri più precisi del comma 6-bis dell'articolo 253, ossia con metodi elettronici o equivalenti più accurati.

- comma 2 : **quando il valore limite viene superato**, o se vi è motivo di ritenere che siano stati coinvolti nelle lavorazioni materiali contenenti amianto **non identificati**, i lavori devono **cessare immediatamente**, e possono riprendere solo dopo aver adottato misure adeguate di protezione dei lavoratori. Obbligo di individuare **rapidamente le cause** del superamento e di adottare le contromisure necessarie.
- comma 5, la parola “i periodi di riposo necessari” è stata sostituita con “i periodi di riposo **regolari**”, devono essere programmati e costanti, non solo occasionali.

TITOLO IX CAPO III D.lgs 81/08



Modifiche all'**articolo 255**: riguarda la **lettera c)** del comma 1, che tratta delle misure per impedire la dispersione della polvere di amianto. In particolare, **nei lavori effettuati in confinamento**, l'area deve essere a **tenuta d'aria e ventilata mediante estrazione meccanica**.

Modifiche all'**articolo 256**: la **verifica dell'assenza di rischi** dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro al **termine dei lavori** deve essere effettuata **prima della ripresa** di altre attività nel luogo di lavoro e che può comprendere anche una misurazione ambientale nel luogo confinato di lavoro.

TITOLO IX CAPO III D.lgs 81/08



Modifiche all'articolo 258:

- commi 2-bis, che stabilisce che **la formazione** deve essere adattata alle **caratteristiche della mansione** del lavoratore e ai compiti specifici della professione
- comma 3-bis, che impone ai lavoratori che eseguono lavori di demolizione o rimozione dell'amianto di ricevere anche formazione **sull'uso di attrezzature e macchine** per contenere l'emissione e dispersione delle fibre di amianto

TITOLO IX CAPO III D.lgs 81/08



Modifiche all'**articolo 259**:

- comma 1 : si parla **genericamente di attività lavorative** con rischio di esposizione alla polvere proveniente dalla manipolazione attiva dell'amianto, senza elencare tutte le operazioni precedenti (manutenzione, rimozione, smaltimento ecc.). Rimane invariata la periodicità della sorveglianza sanitaria (almeno ogni tre anni o come stabilito dal medico) e la finalità di verificare la possibilità di usare dispositivi respiratori.
- comma 2 la visita medica **alla cessazione del rapporto** sono stati eliminati riferimenti più dettagliati a registri degli esposti e ad altri accertamenti medici.

TITOLO IX CAPO III D.lgs 81/08



Allegato XLIII-ter

Elenca le **patologie** che devono essere riconosciute come **derivanti dall'esposizione** a fibre libere di amianto, tra queste patologie rientrano l'asbestosi, il mesotelioma, il cancro del polmone, il cancro gastrointestinale, il cancro della laringe, il cancro delle ovaie e le malattie pleuriche non maligne.



Grazie

PER LA VOSTRA CORTESE E
PAZIENTE ATTENZIONE!

